

REGOLAMENTO (CE) N. 602/2003 DELLA COMMISSIONE**del 2 aprile 2003****che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritti di importazione presentate nel mese di marzo 2003 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 995/2002 della Commissione, dell'11 giugno 2002, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (1° luglio 2002-30 giugno 2003) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 995/2002 prevede un'eventuale nuova attribuzione dei quantitativi per i quali non siano state presentate domande di titoli di importazione entro il 21 febbraio 2003.
- (2) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 426/2003 della Commissione, del 6 marzo 2003, relativo alla ridistribuzione dei diritti di importazione in virtù del regolamento (CE) n. 995/2002 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione per carni

bovine congelate destinate alla trasformazione ⁽²⁾, ha stabilito le quantità di carni bovine congelate destinate alla trasformazione che possono essere importate a condizioni speciali entro il 30 giugno 2003.

- (3) L'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 995/2002 prevede la possibilità di ridurre i quantitativi richiesti. Le domande presentate vertono su un quantitativo globale superiore alle quantità disponibili. Stando così le cose e nell'intento di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ciascuna domanda di diritti di importazione presentata in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 995/2002 è soddisfatta entro i limiti seguenti, espressi in carni con osso:

- 49,3092 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 995/2002,
- 91,5947 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione di prodotti di cui all'articolo 7, lettera b), del regolamento (CE) n. 995/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 152 del 12.6.2002, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 64 del 7.3.2003, pag. 27.